

Codice A1602B

D.D. 6 aprile 2021, n. 196

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - Sede istituzionale di Torino in Strada delle Cacce, 73 - TORINO. Autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio di materiali contenenti sostanze radioattive (P-32), ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla



ATTO DD 196/A1602B/2021

DEL 06/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1602B - Emissioni e rischi ambientali

OGGETTO: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - Sede istituzionale di Torino in Strada delle Cacce, 73 – TORINO. Autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio di materiali contenenti sostanze radioattive (P-32), ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117".

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 del 12.08.2020 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117".

All'articolo 46 "Notifica di pratiche" del decreto è stabilito che qualsiasi pratica giustificata, a esclusione delle pratiche soggette al regime di esenzione di cui all'articolo 47 e delle pratiche soggette a procedura di autorizzazione, nulla osta e registrazione, è soggetta a notifica all'autorità competente.

Al successivo articolo 54 "Allontanamento dal regime autorizzatorio", è previsto:

- al comma 1, che i materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica o autorizzazione, escono dal campo di applicazione

del decreto se rispettano i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato I, se è rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e l'allontanamento è effettuato secondo i requisiti, le condizioni e le prescrizioni dell'autorizzazione;

- al comma 3, che l'autorizzazione all'allontanamento per i materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica, è rilasciata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Con nota prot. n. 784 del 19.02.2021, il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede istituzionale di Torino, ha presentato a Questo Settore l'istanza di autorizzazione all'allontanamento dei materiali contenenti sostanze radioattive derivanti dall'esercizio della pratica soggetta a notifica relativa all'impiego di P-32, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020, corredata dalla relazione tecnica di radioprotezione.

Con l'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizioni a radiazioni ionizzanti", la Regione Piemonte ha stabilito, tra altro, le modalità per l'espressione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi che la norma nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione pone in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, ma l'articolo 54 del d.lgs 101/2020 attribuisce alla Regione una nuova competenza autorizzativa per un'attività non contemplata dalla precedente legislazione, e, conseguentemente non disciplinata dalla citata legge regionale.

Nelle more dell'adeguamento della norma regionale alle nuove disposizioni nazionali e dell'adozione di una compiuta regolamentazione del procedimento inerente l'autorizzazione di cui al suddetto articolo, è comunque d'obbligo procedere all'istruttoria dell'istanza presentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - sede istituzionale di Torino, per il rilascio della relativa autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di procedimento amministrativo (l. 241/1990) e delle disposizioni emanate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia ambientale contenute nel predetto articolo 54 del d.lgs. 101/2020.

Tenuto conto della natura della documentazione trattata, si è ritenuto che potessero fornire un supporto per lo svolgimento dell'istruttoria il Dipartimento Tematico Rischi fisici e tecnologici dell'Arpa Piemonte e il Settore regionale Servizi Ambientali, competente in materia di gestione dei rifiuti convenzionali.

Per tale motivo, con nota prot. n. 29091 del 12.03.2021 Questo Settore ha chiesto all'Arpa Piemonte di voler fornire il proprio contributo istruttorio sulla documentazione inviata Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - sede istituzionale di Torino, trasmettendo entro il giorno 25 marzo 2021, le eventuali osservazioni e richieste di integrazione nonché le prescrizioni da inserire nell'autorizzazione, con riferimento a quanto stabilito all'articolo 54 e all'allegato IX del d.lgs 101/2020. La suddetta nota è stata trasmessa per conoscenza anche al Settore regionale Servizi Ambientali, con l'invito a segnalare eventuali aspetti di competenza che necessitino di integrazioni o di prescrizioni.

Dall'esame della documentazione agli atti, tenuto conto del parere dell'Arpa, di cui alla nota prot. n. 27993 del 25.3.2021 e del contributo fornito dal Settore Servizi Ambientali risulta quanto di seguito riportato.

La richiesta riguarda l'autorizzazione all'allontanamento dei materiali contenenti sostanze radioattive, prodotti nell'ambito della pratica, già soggetta a notifica, di manipolazione di sorgenti

radioattive (P-32) non sigillate in forma liquida. La manipolazione dei prodotti marcati con P – 32, acquistati in kit pronti all'uso, richiede solo la pipettatura del quantum necessario ai test.

I rifiuti sono prodotti nel locale “Laboratorio Radioisotopi e Deposito Temporaneo Rifiuti Radioattivi” della sede istituzionale dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, in Strada delle Cacce 73 – 10135 TORINO.

I rifiuti sono costituiti dai materiali consumabili da laboratorio utilizzati per manipolare il radioisotopo e le sonde marcate, i contenitori contenenti residui non utilizzati delle sorgenti radioattive, le sonde marcate e i liquidi utilizzati per le reazioni di ibridazione. I rifiuti solidi – guanti, carta, puntali di pipette e vial contenenti residui di attività, materiale di risulta delle attività di laboratorio - sono collocati all'interno di sacchi e i liquidi residui delle procedure sperimentali, inclusi i liquidi utilizzati per il lavaggio delle mani in caso di contaminazione accidentale, sono raccolti in bidoni da 20 litri.

I sacchi e i bidoni, chiusi ed etichettati, sono trasferiti dal Laboratorio Radioisotopi ai contenitori dedicati del Deposito Temporaneo Rifiuti Radioattivi, dove rimangono stoccati per almeno 14 mesi.

I rifiuti vengono quindi allontanati, come rifiuti “convenzionale” e/o “biologico” o altro, a seconda delle caratteristiche di pericolosità del vettore e/o della matrice a cui il nuclide era connesso, nel rispetto delle relative normative e tramite smaltitore. Nessun materiale, pertanto, viene allontanato in ambiente.

La documentazione relativa all'allontanamento viene allegata al Registro di Radioprotezione.

E' previsto l'allontanamento di rifiuti contaminati dal solo isotopo P-32, che ha un tempo di dimezzamento di 14 giorni e non si ha immissione in ambiente di aeriformi o materiale gassoso.

Infine, l'allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi non comporta una dose alla popolazione superiore al livello di non rilevanza radiologica (10 microSv).

Alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, in esito all'istruttoria tecnica, tenuto conto del contributo dell'Arpa Piemonte e del Settore regionale Servizi Ambientali, risulta che sussistono i presupposti per autorizzare l'allontanamento dal regime autorizzatorio ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020, con le seguenti prescrizioni:

- deve essere rispettato il tempo di stoccaggio di 14 mesi;
- deve essere rispettato il livello di allontanamento proposto per i rifiuti liquidi, pari a 12 Bq/m^3 ;
- deve essere verificato che il rateo di dose all'esterno del collo contenente il rifiuto, sia liquido che solido, non sia difforme dal fondo ambientale;
- la documentazione relativa all'allontanamento, allegata al Registro di Radioprotezione, deve contenere i dati atti a dimostrare che i rifiuti rispettano le condizioni e i requisiti per l'allontanamento stesso, stabiliti nell'autorizzazione;
- ogni cinque anni, a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, deve essere inoltrata una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto di radioprotezione, contenente, laddove necessario l'aggiornamento della documentazione di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato IX del d.lgs 101/2020;
- deve essere trasmesso all'Arpa Piemonte, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2010 n. 5, un riepilogo delle sostanze radioattive detenute, ai fini dell'alimentazione dell'archivio regionale;
- i rifiuti "convenzionali" e/o "biologici", disciplinati dalla parte IV del dlgs 152/2006, devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente relativamente alla classificazione dei rifiuti

(caratteristiche di pericolosità e attribuzione del corretto codice EER) e agli obblighi sulla tracciabilità.

Inoltre al fine di prevenire negativi impatti sull'ambiente e per la sicurezza degli operatori, tali rifiuti devono essere tenuti in modo separato dagli altri rifiuti di categorie diverse, senza rischi di contaminazione e di miscelazione nel rispetto delle relative norme tecniche e di sicurezza, attraverso una scelta adeguata dei contenitori - opportunamente contrassegnati - in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti devono essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati avvalendosi di trasportatori autorizzati.

Per quanto concerne infine il termine di durata del procedimento amministrativo, l'articolo 2 della l. 241/1990 lo stabilisce in trenta giorni, ove non diversamente stabilito dai provvedimenti organizzativi di cui al commi 3 e 4. Inoltre, il successivo comma 9 *quinquies*, dispone che nei provvedimenti emanati in ritardo venga espressamente indicato il termine previsto dalla legge e quello effettivamente impiegato. Considerato il combinato disposto delle citate disposizioni ed essendo l'istanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede istituzionale di Torino, stata presentata il 19 febbraio 2021, lo scostamento dei termini di durata è pari a giorni 17.

Siffatto scostamento risulta motivato dal fatto che si tratta del primo procedimento istruito in costanza della normativa intervenuta, dalla particolare rilevanza degli interessi pubblici tutelati inerenti l'ambiente e la salute, dalla particolare complessità delle valutazioni tecniche sottese che hanno richiesto l'attivazione dello specifico supporto tecnico scientifico di Arpa.

Infine si da atto che, per quanto riguarda i diritti partecipativi degli interessati e considerata l'indubbia natura di informazioni ambientali delle autorizzazioni rilasciate, se ne è disposta la pubblicazione in forma integrale ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. 17 ottobre 2016, n.1-4046.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d.lgs. 101/2020
- l. 241/1990
- d.lgs. 33/2013
- l.r. 5/2010
- articolo 17 della l.r. 23/2008

determina

- di autorizzare il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - sede istituzionale di Torino - Strada delle Cacce, 73 – 10135 TORINO CF 80054330586, all'allontanamento dal regime autorizzatorio ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020 *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le*

direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117", dei materiali contenenti sostanze radioattive, di cui alla seguente tabella:

Laboratorio	Ubicazione	Radioisotopo
Laboratorio Radioisotopi	Strada delle Cacce, 73 – TORINO	P-32

- di stabilire che l'allontanamento dovrà avvenire in conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- deve essere rispettato il tempo di stoccaggio di 14 mesi;
- deve essere rispettato il livello di allontanamento proposto per i rifiuti liquidi, pari a 12 Bq/m³;
- deve essere verificato che il rateo di dose all'esterno del collo contenente il rifiuto, sia liquido che solido, non sia difforme dal fondo ambientale;
- la documentazione relativa all'allontanamento, allegata al Registro di Radioprotezione, deve contenere i dati atti a dimostrare che i rifiuti rispettano le condizioni e i requisiti per l'allontanamento stesso, stabiliti nell'autorizzazione;
- ogni cinque anni, a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, deve essere inoltrata una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto di radioprotezione, contenente, laddove necessario l'aggiornamento della documentazione di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato IX del d.lgs 101/2020;
- deve essere trasmesso all'Arpa Piemonte, ai sensi dell' art. 9, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2010 n. 5, un riepilogo delle sostanze radioattive detenute, ai fini dell'alimentazione dell'archivio regionale;
- i rifiuti "convenzionali" e/o biologici", disciplinati dalla parte IV del dlgs 152/2006, devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente relativamente alla classificazione dei rifiuti (caratteristiche di pericolosità e attribuzione del corretto codice EER) e agli obblighi sulla tracciabilità.

Inoltre al fine di prevenire negativi impatti sull'ambiente e per la sicurezza degli operatori, tali rifiuti devono essere tenuti in modo separato dagli altri rifiuti di categorie diverse, senza rischi di contaminazione e di miscelazione nel rispetto delle relative norme tecniche e di sicurezza, attraverso una scelta adeguata dei contenitori - opportunamente contrassegnati - in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti devono essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati avvalendosi di trasportatori autorizzati.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Informazioni ambientali".

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)

Firmato digitalmente da Aldo Leonardi